

# CAPITOLO 6: ETA CLASSICA (XII-XIV)

## ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO CENTRALE

### CONTESTO GENERALE DOPO LA RIFORMA GREGORIANA

Il processo di centralizzazione istituzionale della Chiesa iniziò con la cosiddetta “riforma gregoriana” dell’XI secolo, portata avanti da papa Gregorio VII (1073-1085) e che creò le basi per una maggiore centralizzazione, consolidando il potere del papato come autorità suprema in materia spirituale e temporale. In un certo senso, il papato vince la “lotta per le investiture” ottenendo, dopo il concordato di Worms il controllo sulle nomine ecclesiastiche (vescovi e abati), sebbene i sovrani secolari mantenesero un certo ruolo nelle investiture temporali.

Un altro aspetto cruciale del processo di centralizzazione fu lo sviluppo della scienza canonistica, specialmente con il *Decreto* di Graziano. Questa compilazione dei canoni conciliari, decretali, scritti dei Padri della Chiesa, passi dell’Antico e del Nuovo Testamento, offriva, oltre una sintesi ordinata delle norme del primo millennio, una riflessione di fondo sui principi del diritto, ma permette anche un rinnovo della pratica giudiziaria. Il *Decreto* offrì anche una base fondamentale a partire della quale furono redatti gli *ordines iudicarii* che unificarono la procedura dei processi. Nello stesso tempo, il sistema dei tribunali si perfeziona e Roma rimane l’ultima tappa in caso di appello. Questo fenomeno rafforza ulteriormente l’autorità centrale della Chiesa e del papato. Anche i sinodi e i concili locali divennero strumenti per la promulgazione di leggi ecclesiastiche sotto la guida del papa, favorendo una maggiore uniformità e coerenza nelle pratiche della Chiesa.

Di conseguenza, durante il XII e il XIII secolo, l’amministrazione centrale della Chiesa subì una ristrutturazione significativa, con un notevole ampliamento della curia romana, l’apparato amministrativo del papato. La curia si sviluppò come un complesso corpo burocratico composto da cardinali, legati pontifici, giuristi, notai e altre figure che assistevano il papa nell’amministrazione della Chiesa universale.

Con Innocenzo III (1198-1216), il papato diventa il punto centrale di tutta l’organizzazione ecclesiastica. Durante il suo pontificato, Innocenzo rafforzò ulteriormente il controllo centrale e assunse un ruolo di guida politica e spirituale su gran parte dell’Europa occidentale. Egli intervenne in questioni di successione dinastica, negoziò trattati e convocò il quarto concilio lateranense nel 1215, che sancì numerose riforme sia dottrinali che disciplinari per la Chiesa. Il concilio non solo ribadì il primato papale, ma rafforzò anche l’uniformità delle pratiche religiose, come la confessione annuale e la comunione pasquale. Tramite le decretali, i romani pontefici successivi rafforzano il loro primato. Questo si riflette nelle parole e nei concetti utilizzati per riferirsi al papa e al suo potere. Il titolo di *vicarius Christi* viene utilizzato al posto di *vicarius Petri* e la formula *plenitudo potestatis* è applicata in modo più estensivo, nel senso che il papa, giudice di tutti, esercita la sua giurisdizione ordinaria su tutte le Chiese, su tutti i prelati e su tutti i fedeli e può quindi concedere dispense e provvedere direttamente alle nomine delle sedi vacanti.

### INIZI DELLA CURIA ROMANA DURANTE IL PRIMO MILLENNIO

*I due paragrafi seguenti sono in gran parte una sintesi dei libri di Carlo Fantappiè, Jose Orlandis (Orlandis 2005), e dell’introduzione storica del libro di Niccolò del Re sulla curia romana (Del Re 1998). A questi manuali, bisognerebbe aggiungere la sintesi di Sergio Aumenta nel primo capitolo del suo manuale sulla curia romana (Aumenta e Interlandi 2023, cap. 1) e alcuni altri studi più specifici<sup>1</sup>. Non è sembrato utile*

---

<sup>1</sup> Per il periodo medievale, l’analisi più attuale e con una prospettiva differente (non una descrizione della “burocrazia” ma piuttosto della “corte papale”) è quella di Schwarz (Schwarz 2016). Oggi, invece il nome di “curia romana” è stato ristretto a indicare esclusivamente il complesso dei dicasteri.

*innovare né formalmente né sostanzialmente: gli autori precitati hanno già trattato il nostro tema e sarebbe vanitoso pretendere migliorare le loro analisi.*

Niccolò del Re distingue cinque periodi nello sviluppo della curia romana (Del Re 1998, 20–21):

1. Fino al XI secolo, il periodo del presbiterio e dei sinodi;
2. Dal XI al XVI secolo, il periodo dei concistori;
3. Dalla riforma di Sisto V (1588) a quella di Pio X (1908);
4. Dopo la riforma di Pio X e il codice del 1917;
5. Dopo Vaticano II, con la costituzione *Regimini Ecclesiae universae* di Paolo VI del 15 agosto 1967, e poi con quella di Giovanni Paolo II *Pastor Bonus* del 28 giugno 1988. A quello bisognerebbe aggiungere una tappa posteriore con la costituzione *Predicate evangelium* del 19 marzo 2022

Tornando un po' indietro nel tempo per capire l'evoluzione avvenuta, questo paragrafo si concentrerà sui due primi periodi, cioè colui del *presbiterio* e dei *sinodi*, e poi quello dei concistori, dopo l'XI secolo.

Sin dall'inizio i vescovi di Roma sono stati aiutati da chierici e laici per la liturgia, l'amministrazione del patrimonio e la cura dei poveri. Non si parlava però di "curia romana" fino alla fine del XI secolo. Il termine compare per la prima volta in un documento di Urbano II del 1089 e indica un cambiamento significativo nelle strutture, ma non deve occultare il fatto che esistono elementi di continuità.

Nei primi secoli, i documenti menzionano invece il *presbyterium*, un insieme di preti e diaconi riuniti in forma collegiale, che aiutano il vescovo di Roma, come succedeva del resto nelle altre Chiese locali, secondo le lettere di san Ignazio di Antiochia (inizio II secolo). Con lo sviluppo della Chiesa a Roma, il presbiterio è ristretto ai soli preti delle chiese titolari (chiese che funzionano come parrocchia in ciascun distretto di Roma; sono ad esempio 28 nel secolo VIII). Sono anche chiamati preti-cardinali e svolgono funzioni liturgiche nelle quattro basiliche maggiori. Fanno anche parte del *presbiterio* 7 diaconi regionali, preposti a ciascuna delle circoscrizioni ecclesiastiche e a cui spetta l'amministrazione dei beni temporali, l'esercizio della carità e dell'assistenza pubblica. Sotto Stefano III (768-772) viene assegnato il titolo di cardinale ai sette vescovi delle sedi suburbicarie di Roma (Ostia, Velletri, Porto e S. Rufina, Albano, Tuscolano o Frascati, Sabina, Palestrina). Il presbiterio aveva un ruolo consultivo per consigliare il papa o risolvere singoli affari.

Oltre al presbiterio, il sinodo o concilio romano si riunisce annualmente, a partire del IV secolo, per trattare delle questioni disciplinari e di fede (combattere le eresie), pronunciare condanne e infliggere pene canoniche. Queste assemblee si compongono di vescovi che risiedevano in Roma, di quelli preposti alle diocesi circvicine, comprese nella provincia ecclesiastica romana, dei vescovi forestieri che vi fossero stati espressamente chiamati (*huc advocati*), o che si fossero trovati a Roma casualmente. Erano anche presenti i presbiteri delle chiese titolari e i diaconi regionali in qualità di relatori. Si tratta quindi di un presbiterio più ampio. I membri disponevano solo di un voto consultivo e il papa rimaneva l'unico giudice supremo nelle cause trattate, concernenti la fede e la morale. Le decisioni in questi sinodi e i giudiziivi pronunciativi furono così importanti che molti canoni si ritroveranno nel *Decreto* di Graziano (Del Re 1998, 22–23).

Da un punto di vista amministrativo, dal IV secolo esiste un ufficio, la futura "cancelleria", composto di *notarii* o *scriniarii*, specializzato nella redazione e conservazione delle lettere e degli atti pontifici. Nella prima metà del IV secolo, esiste anche un organismo amministrativo per la gestione del patrimonio e degli introiti della Chiesa, con una distribuzione quadripartita per il vescovo, il clero, i poveri e le necessità della Chiesa. In quel epoca, con la libertà religiosa concessa alla Chiesa e la ricezione d'importanti donazioni, comincia a costituirsi il patrimonio di San Pietro.

Nel IX secolo la denominazione "palazzo Lateranense" fa riferimento alla residenza ufficiale del pontefice e all'insieme di funzionari che aiutano il papa. Gli organismi descritti in precedenza si sviluppano. I *iudices palatini*, con il *primicerius notariorum* a capo (futuro cancelliere), dispongono di un archivio

(*scrinium*) e scrivono i “rescritti”, cioè le risposte a petizioni e consultazioni rivolte alla sede romana. Il *fiscus* (o camera a partire del XI secolo) è specificamente incaricato delle finanze papali. I futuri funzionari papali vengono preparati in scuole specifiche.

## SVILUPPI NEL XI E XII SECOLO

Dopo la “riforma gregoriana”, il governo centrale della Chiesa vien rinnovato in tre aspetti principali: il concistoro, gli uffici e i tribunali ecclesiastici, che non corrispondono però ancora a una divisione tra organismi esecutivi e giudiziari.

I cardinali riuniti nel concistoro, esercitano adesso le competenze sino allora esercitate dal presbiterio e dai sinodi romani, cioè tutte le questioni relative alla fede e alla disciplina ecclesiastica, nonché le normali affari di politica estera e tutte le cause deferite al giudizio della sede apostolica. Il concistoro ha una funzione consultativa ed è il pontefice che fissa l’ordine del giorno e prende le decisioni. Riunito mensilmente alla fine del XII secolo, il concistoro passa, sotto il pontificato d’Innocenzo III (1198-1216), a tre riunioni alla settimana. Il concistoro raggiunse la sua maggiore importanza come istituzione ecclesiastica dal XIII secolo all’inizio dello scisma di Occidente, alla fine del XIV secolo.

Per quanto riguarda gli uffici amministrativi (cancelleria, camera apostolica, dataria), le riforme d’Innocenzo III trasformano la curia romana in un enorme centro di produzione di documenti scritti, dando la luce al cosiddetto *stilus curiae*. La cancelleria, presieduta da un cardinale cancelliere, comprende una centinaia di scrittori che scrivono, controllano e archiviano le decretali papali. Durante la seduta pubblica durante la quale la decretale viene letta davanti al papa o al vicescancelliere, gli interessati possono impugnare il documento. L’uditore delle lettere contestate esamina allora le contestazioni e può dichiararle prive di valore o ordinare eventuali correzioni. La camera apostolica amministra il denaro proveniente dalle decime e dai doni dei pellegrini, concede prestiti e partecipa a operazioni finanziarie. Tra i suoi compiti, la camera apostolica ha anche il governo degli Stati pontifici.

Per quanto riguarda le cause giudiziarie, la loro istruzione viene affidata ai *capellani papae*, che propongono le loro conclusioni al concistoro. Da Innocenzo III, con il moltiplicarsi delle cause dovuto all’accentramento pontificio, questi cappellani o *auditores* (5 alla fine del XIII secolo, ma una trentina a metà del XIV secolo) sono anche incaricati di pronunciare la sentenza, che il papa si riservava comunque sempre di confermare. Da questo organo giudiziario sorgerà il tribunale della Sacra Romana Rota.

La penitenzieria apostolica è anche un tribunale che consiste, all’origine, in un collegio di penitenzieri che ascoltano le confessioni per il papa e inviano le lettere di assoluzione e di dispensa per casi riservati di foro esterno (reati sessuali, omicidi, simonia, ecc.) e di foro interno. Le sue competenze crescono notevolmente col trasferimento della potestà di dispensare dai vescovi (e abati) al papa in concomitanza con l’affermazione della dottrina della *plenitudo potestatis*.

La segnatura apostolica riceveva le suppliche e ne riferiva al papa o ad altre competenti autorità. Nel Trecento questi ufficiali avevano acquistato importanza come consiglieri del papa fino al punto da ottenere la facoltà di *signare* davanti a lui il provvedimento in questione.

## TRE CONCETTI CHIAVI PER LE ISTITUZIONI NELLA CHIESA: POTESTAS ORDINIS, EXECUTIO POTESTATIS, POTESTAS IURISDICTIONIS

### SOHM, DI NUOVO

Sebbene le tesi di Rudolf Sohm, e soprattutto le loro premesse teologiche, non sembrano poter spiegare adeguatamente la realtà dello sviluppo storico, con il cosiddetto passaggio di una concezione sacramentale della Chiesa (corrispondente all’ “*Altkatholizismus*”) a una concezione corporativa (quella del “*Neukatholisches Kirchenrecht*”, cioè una Chiesa considerata persona giuridica, dove si sviluppa un diritto canonico “umano”), ciò non significa però che non ci sia stato nessun cambiamento. È indubitabile che i rapporti tra impero e papato, la lotta per le investiture la centralizzazione romana ai livelli

istituzionale e giudiziario (appelli), l'incessante produzione normativa dei papi hanno profondamente modificato il modo di concepire il ruolo delle istituzioni e hanno anche generato una riflessione di fondo sui concetti e meccanismi giuridici e istituzionali. È quindi vero che la Chiesa si presenta a partire del XII secolo come un corpo politico, che dispone di un potere legislativo e esercita un potere di governo, che si impone inoltre per autorità divina. Rimane da sapere se tali cambiamenti hanno trasformato la natura della Chiesa come lo ha affermato Sohm.

## LA NECESSITÀ PRATICA DI ELABORARE NUOVE DISTINZIONI

In realtà, nel XII secolo, la scienza canonistica nascente ripensa e formula concetti per spiegare altri aspetti istituzionali, già vissuti nei secoli passati, ma non ancora formalizzati dal punto di vista della tecnica giuridica. Il periodo è infatti caratterizzato da intense riflessioni sui sacramenti<sup>2</sup>, sulla definizione della natura dell'ordine e del potere di giurisdizione, che traducono riflessioni di fondo nell'ambito dell'ecclesiologia. Sohm vedeva nella creazione e lo sviluppo di nuovi organismi centrali e dei tribunali nel XII secolo il momento della separazione tra la "sfera sacramentale" e quella "giuridica". Ma non sarebbe più consono con la realtà storica di parlare di "distinzione" invece di separazione delle nozioni?

I concetti di *potestas ordinis*, *executio potestatis* e *potestas iurisdictionis*, definiti nel XII secolo, riflettano assai bene i cambiamenti all'opera nella concezione della missione e delle funzioni dei ministri sacri. Tuttavia bisogna precisare che, se la distinzione tra di loro non era stata formalizzata in modo "concettuale", il potere di ordine, l'esecuzione di questo potere e il potere di governo erano già distinti nella pratica durante tutto il primo millennio. Il fatto di dover precisare di modo più tecnico tali concetti risponde alla necessità, molto sentita nel XI secolo, di chiarire i criteri di validità e di liceità dei sacramenti delle sentenze canoniche pronunciate da parte di chierici simoniaci o eretici, o la legittimità del possesso di benefici ecclesiastici da parte loro. Una rinnovata analisi giuridica era necessaria per rispondere alle domande seguenti: Qual è l'estensione delle facoltà che il chierico incriminato può ancora vantare? Perde un vescovo eretico o simoniaco la sua potestà o solo l'uso di essa? Può celebrare i sacramenti? Quali? Battesimo, penitenza, ordinazione? E se li celebra, sono leciti o solo validi? Può ancora pronunciare condanne penali, mantenere i suoi profitti? Diventava necessario operare nuove distinzioni a più livelli:

1. tra i sacramenti, perché non tutti sono necessari per la salvezza;
2. tra i casi di sospensione e di deposizione del vescovo o sacerdote;
3. tra il punto di vista del ministro e quello dei fedeli che ricevono il sacramento;
4. tra l'origine divina dei sacramenti e l'efficienza del ministro;
5. infine, tra le situazioni evidenti e le situazioni nascoste di eresia.

Prima di Graziano si riconosceva di fatto l'esistenza di una distinzione tra il sacramento dell'ordine ricevuto, che non cessava perché imprimeva un carattere indelebile nelle persone che lo ricevevano, e l'esercizio di questa potestà sacramentale, che veniva perduto dai sacerdoti eretici, scismatici, scomunicati, degradati o deposti.

## GRAZIANO E LA NOZIONE DI "EXECUTIO POTESTATIS"

Nel *Decreto*, Graziano sborza una prima distinzione tra *potestas ordinis* ed *executio potestatis*, cioè tra il potere ricevuto con il sacramento dell'ordine e la sua applicazione (celebrare la messa, confessare, predicare) nel tempo e nello spazio. Più precisamente, l'*executio potestatis* (o ancora *executio officii*) non designa la realizzazione materiale del sacramento (gesti e azioni necessari), ma la condizione del suo esercizio, in altre parole: non il "fare" ma il diritto o il divieto di fare. In questo senso il potere sacramentale e il diritto sono distinti, e quel potere ricevuto con il sacramento dell'ordine non è considerato come

---

<sup>2</sup> Ricordiamo la definizione del sacramento di Pietro Lombardo: "segno della grazia di Dio e forma della grazia invisibile, in modo da portare la grazia e da esserne la causa" (*Liber sententiarum*, IV, I, 4).

un diritto, ma come una capacità che può essere esercitata con o senza diritto, indipendentemente dal diritto, senza costituire o generare da sola un diritto. Questa distinzione (ma non separazione), ancora sbazzata nel *Decreto* di Graziano è completata dai decretisti (Sol 2022).

La *Summa parisiensis*, alla fine degli anni '60 del XII secolo, arricchisce il linguaggio del *Decreto*. Nel caso della simonia, l'autore distingue tra il sacramento dell'ordine sacro (che può essere venduto), la *potestas* (che è *annexa sacramento* e può essere venduta e acquistata), l'*executio* o applicazione di questa *potestas* ricevuta dal sacramento e infine la grazia spirituale, effetto del sacramento (*res sacramenti*) che non può essere né venduta né acquistata. Così, il sacramento, la *potestas* e l'*executio* erano ben trasmessi, ma non la grazia sacramentale, perché questa è per definizione un dono gratuito, che sfugge ad ogni transazione commerciale. L'autore definisce più avanti l'*executio* come lo *ius illud faciendi* (*illud* si riferisce alla celebrazione dei sacramenti). La differenza tra *potestas* ed *executio potestatis* è quindi interpretata come una distinzione tra una capacità di agire (per celebrare validamente un sacramento) conferita dalla valida ricezione del sacramento dell'ordine, e ciò che rileva dal diritto e consiste nel corretto uso di tale capacità.

Altri decretisti propongono una interpretazione differente. Rufino, nella sua *Summa decretorum* (1164), spiega che le ordinazioni eretiche amministrare da un vescovo, egli stesso ordinato nell'eresia, sono *irritae quantum ad veritatem sacramenti et quantum ad executionem officii*. Secondo lui la funzione sacerdotale è composta da *usus* (o *dignitas*) e *potestas*, e questa ultima è da capire intesa in tre modi:

1. la *potestas aptitudinis* o *sacramentalis* che rende possibile la celebrazione della messa, in virtù della ricezione valida del sacramento dell'ordine;
2. la *potestas habilitatis* o *dignitatis* che permette di dire la messa per un gruppo di fedeli;
3. la *potestas regularitatis* che rende il sacerdote particolarmente degno di celebrare la messa a causa dei suoi meriti personali.

Una "crimen" può causare la perdita della *potestas dignitatis* o della *potestas regularitatis* e provocare la sospensione del ministro. Tuttavia, la *potestas aptitudinis* non andrà mai persa. La *potestas habilitatis* corrisponde in questo caso alla nozione di *executio potestatis* di Graziano.

Come terzo esempio d'interpretazione, Ugucione, nella sua *Summa* (1188-1190), introduce una categoria tra le nozioni di *potestas* e di *executio potestatis* e distingue tra una *executio quoad ius* e una *executio quoad actum exteriorem*. L'*executio quoad ius* (o ancora *ius exequendi*) deriva della *potestas ordinis*. Mentre la *potestas ordinis* fa esclusivamente riferimento alla *potestas divina* che rimane pienamente divina e non dipende dal ministro, l'*executio quoad ius* corrisponde al diritto o piuttosto alla capacità del ministro d'esercitare la *potestas ordinis*. Invece, la realizzazione o l'attualizzazione di questo *ius exequendi*, cioè l'*executio quoad actum exteriorem* non è assoluta, ma viene subordinata a certe condizioni per essere lecita. L'*executio quoad actum exteriorem* può essere impedita temporaneamente o per sempre, senza però toccare l'*executio quoad ius*.

Da Graziano a Ugucione (fine XII secolo), la nozione di *executio potestatis* nelle sue varie interpretazioni permette di distinguere tra le situazioni, e di proporre soluzioni, sanzioni che preservino la validità dei sacramenti e il carattere indelebile del sacramento dell'ordine, ma impediscono nello stesso tempo al chierico autore del *crimen* di esercitare il suo ministero. Il ruolo dell'autorità ecclesiastica viene quindi precisato per quanto riguarda l'amministrazione dei sacramenti, le possibilità e le conseguenze pratiche di una dispensa, sospensione o deposizione. L'utilizzazione di queste distinzioni a di fatto permesso all'autorità ecclesiastica di porre fine, in larga misura alla crisi della simonia nel XII secolo, senza danneggiare la validità dei sacramenti.

## IL CONCETTO DI POTERE DI GIURISDIZIONE

Oltre alla distinzione tra *potestas ordinis* ed *executio potestatis*, direttamente collegata al potere sacramentale e al suo esercizio, fu stabilita un'altra distinzione, tra il potere d'ordine e il potere di giurisdizione. Anche in questo caso, l'esistenza di una duplice potestà esisteva nella pratica durante il primo

millennio: da una parte la potestà esercitata nella sfera sacramentale, cioè il potere di celebrare i sacramenti (messa, confessione, ordinazione) e dall'altra quella che dipende dal *munus docendi* (predicazione, insegnamento), il potere giudiziario e in generale il potere di prendere decisioni sui fedeli. La nuova nozione, abbozzata nel *Decreto* di Graziano, poi rielaborata dai decretisti alla fine del XII secolo, fu definita e accettata in modo abbastanza pacifico nel XIII secolo. Il concetto di *iurisdictio* richiedeva indubbiamente ancora il lavoro dei commentatori del diritto romano. Questo non fu raggiunto fino agli anni 1150-60.

## IL POTERE DEL PAPA E IL CAMBIAMENTO DELL'ECCLESIOLOGIA

### I DECRETISTI (FINE XII SECOLO) E L'IPOTESI DEL PAPA ERETICO

Nel XII secolo, il potere del papa viene limitato dal fatto che il privilegio dell'infalibilità è piuttosto attribuito a la Chiesa nel suo insieme, ma non al solo papa, che potrebbe comunque sbagliare, o addirittura diventare eretico<sup>3</sup>. Le esperienze di deposizione o rinunce papali erano ancora assai recenti. Gli esempi storici più immediati erano quelli di Giovanni XII deposto il 4 dicembre 963, in seguito di un'accusa di sacrilegio, simonia, lussuria, violenza, giochi, ubriachezza e di Benedetto IX accusato nel 1045 di simonia: era sospettato di aver venduto il pontificato al suo successore Gregorio VI, anche lui accusato di simonia.

La riflessione sulla possibilità di condannare un papa si sviluppò attorno ai *Gesta Marcellini*, apocrifo redatto nel V secolo in vista della difesa del papa Symmaco, nel quale si faceva menzione del sinodo (in realtà mai avvenuto) di Sinuessa (Moynihan 1961) durante il quale trecento vescovi avrebbero più volte dichiarato: *Prima sedes non iudicabitur a quoquam*. Il testo, inserito nelle *False decretali*, fu ripreso in una lettera di Nicolas I nel 865, nella proposizione 19 del *Dictatus papae* di Gregorio VII, nelle collezioni di Anselmo di Lucca e d'Ivo di Chartres e finalmente nel *Decreto* di Graziano (D.21 c.7). A questo principio viene allora aggiunta una clausola di eccezione, *nisi deprehendatur a fide devius* che completa l'architettura del canone *Si papa* (D.40 c.6).

La riflessione dei decretisti ha progressivamente integrato nuovi criteri come la definizione più o meno ampia di eresia, il suo carattere antico o nuovo, nascosto o manifesto, l'inclusione di altri capi di accusa relativa alle conseguenze nefaste per il bene della Chiesa che potrebbe provocare il comportamento scandaloso del papa in materia morale, la necessità di rivolgergli parecchie avvertenze preliminari, la determinazione di chi può accusare il papa e dell'istanza competente per giudicarlo (tutta la Chiesa, i cardinali?).

Rufino afferma ad esempio che nessuno ha l'autorità di giudicare il papa, o addirittura di dubitare della sua condotta, almeno fino a quando il papa non sarà stato condannato per eresia. Tale sentenza può infatti essere pronunciata solo se il papa, avvertito un secondo e poi una terza volta, persevera nel suo errore (scisma o eresia). Senza rimettere in discussione il principio e l'eccezione citati nel *Decreto*, Rufino ha quindi essenzialmente sottolineato due punti: da una parte la definizione di eresia e i suoi limiti, e dall'altra la necessità di avvertimenti precedenti, senza specificare comunque, chi potrebbero essere gli autori.

Nella *Summa parisiensis* (scritta verso la fine degli anni 1160) viene ribadito il principio dell'immunità del papa tranne in caso di eresia (ad D.40 c.6) e l'autore afferma che chiunque può accusare il papa di eresia o simonia (ad D.17 d.p.c.6 s.v. *nec antedictae sedis antistitem minorum subiacuisse iudicio*). Riguardante la giurisdizione competente e il rispetto della gerarchia ecclesiastica, l'autore prevede due casi: un

---

<sup>3</sup> (Fantappiè 2011, 127; Tierney 1988; 1957) Brian Tierney ha visto nelle loro riflessioni un possibile punto di partita delle teorie conciliariste. Sulla tesi dell'infalibilità applicata all'insieme della Chiesa, bisogna precisare che l'identificazione tra la sede apostolica e il papa appare comunque molto presto, come mostra Vacc (Vacca 1993) Per uno studio dei decretisti, cf. Sol (Sol 2019)

inferiore può giudicare un superiore se è rivestito dell'autorità del papa perché si tratta allora del papa stesso che giudica. Il secondo caso presuppone non solo una deviazione della fede dal papa, ma arriva a riconoscere che la Chiesa (*ecclesia tota*) è superiore al papa (*ad D:21 d.p.c.3*). Inoltre, l'autore introduce una nuova condizione: la causa deve danneggiare tutta la Chiesa e non solo una persona o un gruppo. Il *Commentum Atrebatense* (1170) estende i casi di possibile accusa ai peccati capitali del papa, i quali, se non costituiscono di per sé un caso di eresia, possono deviare i fedeli dalla fede.

La *Summa "Et est Sciendum"* (1181-1185) spiega perché l'eresia (o lo scisma) costituisce un'eccezione all'immunità papale: l'eresia rovina infatti l'unità e rompe precisamente il legame tra la Chiesa e il papa, che si ritrova quindi in una condizione inferiore a coloro che sono rimasti fedeli. Tuttavia, i casi di eresia sono difficili da provare, quando il papa nega che la sua dottrina sia eretica. Se si tratta di una nuova eresia, il papa non può essere accusato e la sua opinione deve essere preferita. Se si tratta invece di una antica eresia già condannata da un concilio generale e se il papa si rifiuta di ammetterlo, allora un nuovo concilio generale deve condannarlo. Aggiunge che il papa non può da solo, senza il consiglio dei suoi fratelli, derogare alle disposizioni di un concilio. Alla fine del XII secolo, Uguccione da Pisa riprendendo la dottrina comune, studia metodicamente le manifestazioni o le circostanze dell'eresia e conclude che il papa può essere accusato di eresia solo quando è chiaramente dimostrato che professa un'eresia, che egli non lo nega, e che, dopo essere stato avvertito, si è rifiutato di ritrattare, mentre difende al contrario il suo errore in contumacia.

Il problema essenziale, non solo di Uguccione ma di tutta la decretistica rimane nel fatto che non sembra possibile chiarire quale sarebbe l'istanza superiore capace di giudicare il papa. Uguccione commenta che un papa convinto di aderire a una eresia antica diventa inferiore a qualsiasi cattolico, il che rende possibile aggirare il problema, almeno in teoria, perché l'ipotesi di un giudizio del papa diventa inutile: il *papa a fide devius* cesserebbe *ipso facto* dall'ufficio per rimanere un semplice fedele. Il collegio cardinalizio potrebbe allora deporre il papa in caso di adesione a un'eresia già condannata. Per altri decretisti, sarebbe necessario ricorrere a una assemblea conciliare. È in tal senso che Giovanni Teutonico ipotizza una possibile superiorità del concilio sul papa (Glossa a D.19 c.9 s.v. *Concilio*).

## I DECRETALISTI

Alla fine del dodicesimo secolo, man mano che si consolida il potere del romano pontefice, l'impostazione dei canonisti cambia: i decretalisti non lasciano più grandi spazi ai possibili dubbi sull'immunità papale in caso di eresia. Laddove i decretisti trasmettevano ancora una visione oligarchica del potere nella Chiesa, i decretalisti si orientarono verso una concezione rigorosamente monarchica. La nozione di *plenitudo potestatis*, l'uso del titolo di vicario di Cristo, la pratica d'inviare in missione i cardinali con il potere di agire a nome del romano pontefice, permettono al papa di esercitare ormai un potere immediato in tutte le diocesi. Per i decretalisti, il potere del papa è assoluto perché, anche se in teoria può esercitarlo solo per il bene della Chiesa, deve rendere conto delle sue azioni solo a Dio (Tierney 1998, 88). Questo si può vedere, ad esempio, nel commento di Tancredi alla *Compilatio III* (V, 3): "Egli [il papa] rappresenta Dio perché possiede un potere plenario in materia ecclesiastica, con il quale può dispensare al di là del diritto e contro il diritto, con il quale può rendere ingiusto ciò che era giusto, correggendo la legge e modificandola, perché nessuno può chiedergli 'perché fai questo?'". La formula ha il merito della chiarezza.

Oltre questa interpretazione piena del concetto di *plenitudo potestatis*, Brian Tierney ha spiegato che in quel nuovo contesto istituzionale si sarebbe anche manifestato un cambiamento nell'ecclesiologia, con la comparsa progressiva di un modello corporativo: la Chiesa sarebbe stata allora concepita come un insieme di corpi intermediari di natura varia (vescovadi, abbazie, capitoli, confraternite). Ognuno costituiva un corpo organico dotato di un governo e di un capo, il quale personificava e rappresentava l'insieme del corpo intermediario. Collegate gli uni agli altri, queste entità formavano la Chiesa nel suo insieme, che a sua volta era governata e rappresentata dal papa aiutato dai cardinali, come espone Enrico da Susa (cardinal Ostiense, † 1271) nella sua *Summa aurea*. Il principio corporativo, per cui l'autorità di

un corpo ecclesiastico risiede non solo nel capo ma ugualmente nei membri, combina quindi un principio gerarchico e una prassi collegiale del potere, che rispecchia l'esigenza di unanimità e di consensualità propria della Chiesa. Rimane comunque difficile dire se abbiamo già in germe una concezione "costituzionale" del governo della Chiesa, o solo l'insistenza sul nuovo ruolo dei cardinali attorno al papa. Riprendiamo di seguito la conclusione di Fantappiè:

In ogni caso l'applicazione del principio rappresentativo e consensuale alla Chiesa si è poi rivelata preziosa e ricca di sviluppi istituzionali. Sinibaldo dei Fieschi, poi Innocenzo IV, elabora il concetto di persona giuridica, distinguendo tra *universitas* (corporazione, comunità, raggruppamento, ecc.) e membri che la compongono. La canonistica classica, poi, adotta o conia formule tecniche destinate ad avere grande influenza nella storia costituzionale della Chiesa e dello Stato: *maior et sanior pars, plena potestas o auctoritas*, il principio *Quod omnes tangit ab omnibus approbari debet* (Fantappiè 2011, 131).

Il principio *Quod omnes tangit ab omnibus approbari debet*, molto presente nella storia della Chiesa e oggi ancora spesso citato per giustificare la presenza di un approccio democratico o almeno partecipativo all'interno della tradizione stessa della Chiesa, ha però un'altra significazione. Nel diritto romano, la regola *Quod omnes tangit* (C. 5, 59, 5, 2; cfr. D. 50, 1, 19 e 50, 17, 160) si applicava nel diritto privato ai casi di tutela congiunta e consisteva nel richiedere il consenso di tutti i tutori per porre fine a tale tutela. È in questo senso che l'espressione è stata utilizzata durante il primo millennio. Fu raccolta come una delle *regulæ iuris* da Bonifacio VIII (VI reg. 29). Alla fine del Medioevo, il principio fu esteso al diritto pubblico, sempre nel senso che tutti coloro che appartengono a una comunità devono partecipare alle deliberazioni che la riguardano. In realtà, questa espressione incoraggia tutti a partecipare, ma non nel senso del principio democratico della volontà della maggioranza. Al contrario, l'obiettivo è incoraggiare una decisione per consenso, in modo che sia proprio la decisione di tutti e non di una maggioranza.

## ORDINI MENDICANTI E CENTRALISMO PAPALE

La controversia tra il clero secolare e i nuovi ordini mendicanti entra anche nella tematica della centralizzazione del governo nella Chiesa (Congar 2007; Ratzinger 1992). Si trova infatti all'incrocio di due modelli di organizzazione: il modello territoriale tradizionale con le sue circoscrizioni (diocesi e parrocchie) e i suoi aspetti patrimoniali (benefici) e il modello "personale" promosso dagli ordini mendicanti, la cui attività pastorale non conosce confini territoriali e rifiuta il sistema dei benefici. Liberandosi dalla strutturazione territoriale della giurisdizione diocesana, i Francescani e i Domenicani promuovono una visione "decompartimentalizzata" della Chiesa, nella quale la dimensione universale rimane l'unica veramente operativa, con il papa come unico capo e i vescovi come i suoi vicari. In questo modo, la loro attività pastorale può sfuggire al controllo dei vescovi locali, per essere soggetta solo al potere del romano pontefice.

San Bonaventura esalta quindi in questo senso il potere del papa come pontefice sovrano non solo della Chiesa, ma dell'intera umanità. Nella scia di tale concezione, altri autori sono andati oltre. Pietro di Giovanni Olivi, francescano, afferma che il papa non può sbagliare in materia di fede e di costume. Tale dottrina, che costringe fra l'altro i papi a rispettare quanto detto e stabilito dai loro predecessori, verrà in un primo momento condannata come eretica nel 1324, ma aprirà la strada dell'infallibilità pontificia. Il papa e gli ordini mendicanti si ritrovano in quel momento uniti negli stessi argomenti.

## I CONCILI MEDIEVALI E LE ALTRE FORME DI COOPERAZIONE E COLLEGIALITÀ

### CONCILI GENERALI, PROVINCIALI E SINODO DIOCESANO

Tra il 1123 e il 1274 si svolgono sei concili generali (e solo altri tre fino al 1445) convocati e presieduti dal papa, che hanno competenza per emanare canoni, decidere sulla dottrina della fede e cause giudiziari. Questi concili hanno un contenuto molto più giuridico rispetto ai concili del primo millennio: i concili lateranense I (1223), II (1139) e III (1174) trattano della disciplina ecclesiastica e di questioni di ordine

pubblico, il concilio di Lione I (1245) promulga la bolla di deposizione di Federico II e costituzioni di diritto processuale, mentre Lione II (1274) presenta essenzialmente costituzioni di natura disciplinare. Il concilio di Vienne (1311-12) ha anche un contenuto prevalentemente disciplinare, a eccezione della condanna dottrinale del francescano Olivi.

A queste assemblee partecipano non solo i vescovi, ma anche coloro che esercitano poteri giurisdizionali (abati, rappresentanti dei capitoli cattedrali), e anche canonisti e rappresentanti delle università. Comunque, l'elevato numero di sinodi non deve mascherare i cambiamenti che riguardano l'equilibrio istituzionale all'opera: il papa si afferma come capo della Chiesa universale, come giudice e legislatore supremo, anche all'interno dell'assemblea:

I concili si trasformano da assemblee di vescovi deliberanti, quali erano nell'antichità, in *assemblee di collaboratori del papa* per la riforma disciplinare della Chiesa o per la soluzione dei problemi politici e sociali della cristianità. I vescovi non sono strumenti esecutivi di Roma, ma non sono neanche sullo stesso piano del papa. Le formule dei quattro concili del Laterano (1123, 1139, 1179, 1215) mostrano che è il papa che legifera, mentre il concilio non ha quasi mai una voce autonoma. La trasformazione dell'istituto conciliare cambia anche il senso e le forme dell'antico procedimento di ricezione delle sue deliberazioni: la ricezione diviene un atto di formale obbedienza da parte delle Chiese locali nei confronti del papa, a cui spetta definire la legittimità del concilio e provvedere o meno alla conferma dei decreti (Fantappiè 2011, 141).

Il periodo è anche segnato da un elevato numero di concili provinciali: 750 tra il 1049 e il 1305, ma invece solo un centinaio dal 1305 fino al concilio di Trento. Nel concilio lateranense IV del 1215 Innocenzo III associa un legato papale al metropolita per presiedere i concili provinciali. Tale riforma cambia l'assetto e lo scopo di queste assemblee, che perdono la loro autonomia per diventare un organo di applicazione delle norme universali decise nei concili generali, soprattutto in materia disciplinare. Ai concili provinciali prendono parte abati, arcidiaconi, prelati dei capitoli cattedrali, delle collegiate e dei conventi, parroci, vicari foranei, rappresentanti degli ordini cavallereschi, teologi, canonisti e laici. Tuttavia, il voto deliberativo è riservato ai vescovi o ai loro rappresentanti.

Infine, il sinodo diocesano, che esiste già prima dell'età carolingia, continua a essere utilizzato dal vescovo come organo di pubblicazione delle sue decisioni, ma anche di governo amministrativo e pastorale e istanza giudiziaria per esaminare alcune controversie locali. Comunque vien meno celebrato già nel corso del XII secolo, in parte perché le cause riservate alla giustizia episcopale sono oramai trattate dalla curia diocesana. Al sinodo diocesano rimane il compito di pubblicizzare i decreti del vescovo.

## LA COLLABORAZIONE TRA IL VESCOVO E IL CAPITOLO CATTEDRALE

Per illustrare alcuni aspetti della collegialità specifici dell'organizzazione ecclesiastica del periodo classico, la collaborazione tra il capitolo della cattedrale e il vescovo nel governo della diocesi offre un esempio abbastanza rappresentativo delle regole che permettono di raggiungere un'opinione maggioritaria sia nel processo decisionale (amministrativo, patrimoniale) che nelle elezioni. Dal XI al XIV secolo, il capitolo cattedrale si presenta infatti come una struttura centrale nell'organizzazione diocesana, un "senato" che svolge le funzioni precedentemente attribuite al clero della città episcopale. Si sviluppa di seguito alla "riforma gregoriana" per promuovere il rinnovo della vita clericale e aiutare il vescovo nella sua missione pastorale. Il capitolo è specialmente importante durante la vacanza della sede episcopale, quando a lui spetta l'amministrazione della diocesi e l'elezione del futuro vescovo.

È precisamente la riduzione progressiva del corpo elettorale al solo capitolo per l'elezione del vescovo che lo configura come un vero collegio, con le caratteristiche di un corpo autonomo e unitario, dotato di personalità giuridica, capace di esprimere una volontà unitaria, non soltanto quella dei canonici *ut singuli*, ma *ut universi*. Questo collegio, non è la semplice somma di coloro che lo compongono ma

rappresenta il corpo della Chiesa diocesana, la quale testa è il vescovo, che fa parte di questo capitolo con un doppio titolo, *ut praelatus* e *ut canonicus*, come spiegano i canonisti.

Proprio perché il capitolo è dotato di una volontà propria, che non corrisponde alla somma delle volontà individuali, la sua condizione di collegio elettorale del vescovo permette di risolvere il passaggio della legge dell'unanimità a quella della maggioranza. La maggioranza con la quale è eletto il vescovo può allora essere presentata, per lo meno di modo teorico, come l'opinione di tutto il corpo, cioè della Chiesa diocesana. Tuttavia, tali vantaggi che offre la teoria del capitolo come collegio diventano allo stesso tempo limiti quando si tratta di proporre procedure pratiche per la presa di decisione. I canonisti dell'epoca classica sono stati confrontati a due serie di problematiche.

La prima riguarda la definizione dei concetti di "consiglio", "assenso", "consenso" quando il vescovo doveva consultare il suo capitolo. Il diritto doveva allora classificare gli assunti trattati, il ruolo rispettivo del prelado e del capitolo e dare delle soluzioni in caso di conflitto. La prossimità del vescovo con il suo capitolo, il fatto di essere eletto dal capitolo ma anche di nominare i canonici, rendevano la presa di decisione più delicata, ma costituivano allo stesso tempo una limitazione utile che rendeva più difficili le decisioni arbitrarie e determinava un controllo reciproco del vescovo e del capitolo.

La seconda problematica, che darà nascita a una riflessione canonica quasi illimitata, è quella della elezione del vescovo, con la teoria della *maior et sanior pars*. L'elezione del vescovo non aveva niente da vedere con una procedura democratica. La legge del numero era ponderata da criteri qualitativi che dovevano assicurare l'idoneità del candidato. Il grande cambiamento verrà colla decisione del concilio di Trento di abolire il voto palese nelle elezioni, per sostituirlo col voto segreto. Soltanto con il voto palese, attraverso la procedura del *scrutinium*, si poteva ponderare la dignità e lo zelo degli elettori, e sapere se la qualità degli elettori fosse in contrasto con la quantità. Il concilio di Trento rovesciò questa secolare impostazione della disciplina canonica e, con l'introduzione del principio del voto segreto, eliminò le possibili opposizioni tra *maior* e *sanior pars*. Per dire la verità, il principio della maggioranza fu soprattutto una soluzione tecnica che mise teoricamente fine a una dolorosa esperienza di litigi e contestazioni. Il cattivo funzionamento del sistema dell'elezione da parte dei capitoli danneggiò a poco a poco il loro diritto elettorale. Inoltre, nella pratica, sin dalla fine del XIII secolo, l'elezione capitolare è stata progressivamente sostituita dalla nomina pontificia attraverso la procedura della devoluzione.

## BIBLIOGRAFIA

- Aumenta, Sergio F., e Roberto Interlandi. 2023. *La curia romana secondo Praedicate Evangelium: tra storia e riforma*. Subsidia canonica 40. Roma: EDUSC.
- Congar, Yves. 2007. *Insegnare e predicare: aspetti ecclesiologicali della disputa tra ordini mendicanti e maestri secolari nella seconda metà del secolo XIII e l'inizio del XIV*. A cura di Roberto Lambertini. Studi francescani 10. Padova: EMP- Edizioni Messaggero.
- Del Re, Niccolò. 1998. *La curia romana: lineamenti storico-giuridici*. 4ª ed. Città del Vaticano: Libreria editrice vaticana.
- Fantappiè, Carlo. 2011. *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*. Bologna: Il Mulino.
- Moynihan, James M. 1961. *Papal Immunity and Liability in the Writings of the Medieval Canonists*. Analecta Gregoriana 120. Roma: Gregorian University Press.
- Orlandis, José. 2005. *Le istituzioni della Chiesa cattolica: storia, diritto, attualità*. Universo teologia 82. Cinisello Balsamo: San Paolo.
- Ratzinger, Joseph. 1992. «L'influsso della disputa degli ordini mendicanti sullo sviluppo della dottrina del primato». In *Il nuovo popolo di Dio*, 4ª ed., 55–80. 7. Brescia: Queriniana.
- Schwarz, Brigide. 2016. «The Roman Curia (until 1300)». In *The History of Courts and Procedure in Medieval Canon Law*, a cura di Wilfried Hartmann e Kenneth Pennington, 160–228. Washington, DC: The Catholic University of America Press.

- Sol, Thierry. 2019. «Nisi deprehendatur a fide devius : l'immunité du Pape de Gratien à Huguccio». In *La déposition du pape hérétique. Lieux théologiques, modèles canoniques, enjeux constitutionnels*, a cura di Cyrille Dounot, Nicolas Warembourg, e Boris Bernabé, 29–55. Paris: Mare et Martin.
- . 2022. «Nature et utilité juridique de la notion d'executio potestatis de Gratien à Huguccio». In *Proceedings of the XV International Congress of Medieval Canon Law - Paris 17-23 July 2016*, 647–60. Monumenta Iuris Canonici. Series C: Subsidia. Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana.
- Tierney, Brian. 1957. «Pope and Council: Some New Decretist Texts». *Mediaeval Studies* 19:197–218. <https://doi.org/10.1484/J.MS.2.306624>.
- . 1988. *Origins of Papal Infallibility, 1150-1350: A Study on the Concepts of Infallibility, Sovereignty and Tradition in the Middle Ages*. Studies in the History of Christian Thought 6. Leiden: E.J. Brill.
- . 1998. *Foundations of the Conciliar Theory: The Contribution of the Medieval Canonists from Gratian to the Great Schism*. 2<sup>a</sup> ed. Brill.
- Vacca, Salvatore. 1993. *Prima sedes a nemine iudicatur: genesi e sviluppo storico dell'assioma fino al Decreto di Graziano*. Miscellanea historiae pontificiae 61. Roma: Pontificia università Gregoriana.